



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE COSIDDETTE “FOTO-TRAPPOLE”

(appendice al “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza” approvato con Delibera di C.C. n.10 del 14/02/2018)

Approvato con atto di C.C. n. del

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 2 – GARANZIE

ART. 3 - OBIETTIVI E FINALITA' DELL'INTERVENTO

ART. 4 – DEFINIZIONI

ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE “FOTO-TRAPPOLA”

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO

ART. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 10 – RESPONSABILE E SOGGETTI AUTORIZZATI O INCARICATI

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 12 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ART. 13 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ART. 14 – INFORMATIVA

ART. 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

ART. 16 – MISURE DI SICUREZZA

ART. 17 - MODALITA' DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

ART. 18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI DATI

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

ART. 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

ART. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. La presente appendice al regolamento prevede la realizzazione e definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite le cosiddette “foto-trappole” che saranno posizionate nel territorio del Comune di Noci, disciplinando il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.
2. La presente appendice garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’installazione di foto-trappole nel territorio del Comune di Noci, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (G.D.P.R.), al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Si rinvia, altresì, al Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 14.02.2018

ART. 2 – GARANZIE

1. Il regolamento e questa appendice che ne parte integrante, disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza mobile nel territorio del Comune di Noci, gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 3 – OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’INTERVENTO

1. Il Comune di Noci, al fine di contrastare l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, nonostante i controlli ambientali effettuati dalla Polizia Locale, non potendo utilizzare altro mezzo idoneo per la tutela del territorio comunale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzazione di “foto-trappola” collocata in prossimità dei siti pubblici maggiormente a rischio (lungo le strade e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi), così come previsto dalla planimetria allegata al presente regolamento, che identifica in giallo le zone ove potranno essere collocati gli apparecchi.
2. Il sistema di videosorveglianza mira alla prevenzione, all’accertamento ed alla repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

3. Il sistema in oggetto potrà essere utilizzato anche per finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio all'interno del territorio comunale.
4. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Noci, sono:
- a) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi, diverse da quelle previste nell'apposito regolamento;
 - b) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - c) la ricostruzione della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico.
5. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle "foto-trappola".
6. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al presente articolo.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "Banca dati", il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate o immagini che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "Trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) per "Dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) per " Titolare", l'Ente Comune di Noci nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "Responsabile", la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio o contratto di servizi al titolare e individuato dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per "soggetti autorizzati (o incaricati)", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Responsabile;
 - g) per "Comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "Diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "Dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile.

ART. 5 AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE “FOTO-TRAPPOLE”

1. L'utilizzo del sistema delle “foto-trappole” viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

2. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le “foto-trappole”, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto, resistenti all'acqua ed ai vari agenti atmosferici.

3. Le “foto-trappole” si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o registrare video. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o registrerà video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

4. Le immagini video o fotografiche riprese dalla “foto-trappola” saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su apposito portale, che le metterà a disposizione del server in uso alla Polizia Locale conservate secondo i tempi definiti dal trattamento preordinato. Ad avvenuto trasferimento del materiale fotografico e video presso il server destinatario (polizia locale) il portatore provvederà immediatamente ed autonomamente alla anonimizzazione irreversibile dei dati in esso contenuti.

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

1. Il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento ha per oggetto le aree di cui all'art. 3, comma 1.

2. In base alle necessità, la c.d. “foto-trappola” sarà posizionata allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza mobile.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese fotografiche e video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di “privacy”.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO

1. Il Comune, nella sua qualità di Titolare del trattamento, adempie agli obblighi di effettuazione di una valutazione dell'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 e del Provvedimento del Garante n. 467 del 11.10.2018, qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 9 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini e dei video delle fotocamere è il Comune di Noci, nello specifico rappresentato dalla persona del Sindaco *pro-tempore*. Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, delle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

ART. 10 - RESPONSABILI E SOGGETTI AUTORIZZATI O INCARICATI

1. Il Sindaco nomina con proprio atto un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. e) del presente regolamento, ex art. 28 del G.D.P.R.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di nomina, attraverso l'atto di nomina e il registro che lo stesso Responsabile dovrà avere.

5. Il Titolare o il Responsabile sono espressamente autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, procedono altresì alla nomina di ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Noci, compreso, se necessario l'Amministratore di Sistema. Tali soggetti assumono il ruolo di soggetti autorizzati o incaricati.

6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, come anche indicato nel registro del trattamento.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza delle "foto-trappola", posizionate in uno dei punti di cui all'art. 6. Tali punti sono individuati mediante planimetria allegata alla presente.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno della telecamera, opportunamente criptata, onde evitare l'utilizzo indiscriminato, anche in caso di sottrazione fraudolenta. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento incriminato. La Polizia Locale, a seguito di verifica individuale, di attività prodromica alle azioni accertative periodiche o a seguito di segnalazione da parte degli uffici Comunali, recupera la memoria della telecamera e visiona le immagini al fine di individuare il responsabile dell'illecito riscontrato.

4. La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole è mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 08/04/2010" del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore ai 7 giorni, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici.

5. Di norma, le immagini e/o i video registrati vengono estratti dalle foto-trappole successivamente alla loro rimozione e nello stesso tempo controllate da parte del personale autorizzato. Nel caso in cui non si rilevano illeciti, queste vengono cancellate immediatamente. In caso contrario vengono conservate fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

6. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza.

ART. 12 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART. 13 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo al congelamento delle immagini interessate all'evento su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle immagini o riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, che avrà cura di annotare la stessa su apposito registro in dotazione.

ART. 14 – INFORMATIVA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "foto-trappole" verrà effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento al D. Lgs. n. 196/2003, al Regolamento U.E. n. 2016/679 ed alle disposizioni emanate dal Garante della Privacy;
2. Al fine di fornire l'informativa di primo livello agli interessati, verrà posizionata segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza.
3. La segnaletica sarà collocata in ogni punto di accesso alla zona videosorvegliata nelle immediate vicinanze della fototrappola prima del raggio di azione della telecamera; la stessa avrà un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
4. L'informativa completa inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, è disponibile presso il Comando del Corpo di Polizia Locale, nonché presso la specifica sezione nel sito istituzionale del Comune di Noci.

ART. 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per carenza di adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 16 – MISURE DI SICUREZZA

1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati presso l'Ufficio di Polizia Locale di Noci, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della "foto-trappola" e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con frequenza trimestrale.

Al personale di Polizia Locale incaricato del predetto trattamento saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

ART. 17 - MODALITA' DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio o struttura analoga, dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 10;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile e, comunque, con il consenso degli eventuali contro interessati, tranne per quanto previsto dall'art. 10 del G.D.P.R..

ART. 18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti a un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Titolare del trattamento o al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
3. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può

comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Noci a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 22 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 23 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

ART. 24 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

E' parte integrante e sostanziale del presente regolamento il seguente documento:

Allegato A – PLANI

METRIA DELLE ZONE